



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 282/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4404 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.**

(PROC. N. 1696/DDA/LS)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4404, acquisita in data 27 maggio 2022 (prot. n. DDA/0002248), con la quale è stata segnalata dalla AIE (Associazione Italiana Editori), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere letterario, sul sito *internet* <https://web.telegram.org>, diffuse attraverso il canale Telegram denominato *“OGGI FUMETTI”*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;



Direzione servizi digitali

Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che “*Il canale oggi fumetti conta più di 10.000 iscritti per i quali mette a disposizione, tramite download immediato, più di 5.000 albi a fumetti, la maggior parte appartenenti a due editori, Sergio Bonelli e Panini, soci AIE*”;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente accessibili le opere oggetto di istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l’istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1696/DDA/LS, relativa all’istanza DDA/4404, della Direzione servizi digitali del 1° giugno 2022, prot. n. DDA/0002405 inviata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, alla società Telegram LLC, in qualità di gestore del sito *internet*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento*, alla quale appaiono riconducibili anche i *server* impiegati;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, il canale di Telegram sul quale venivano diffuse illecitamente le opere oggetto di istanza non risulta essere più attivo;

CONSIDERATO, pertanto, l’avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l’art. 7, comma 3-bis del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l’archiviazione dell’istanza n. DDA/4404 ai sensi dell’art. 7, comma 3-bis, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore